

Pubblicato il 11/10/2024

Sent. n. 624/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 496 del 2024, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Raponi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

il Comune di Latina, non costituito in giudizio;

nei confronti

del sig. -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente di accedere alla documentazione richiesta con istanza via pec, ricevuta dal Comune di Latina il -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Con l'atto introduttivo del presente giudizio, proposto ai sensi dell'art. 116 del cod.proc.amm., la -OMISSIS-, che gestisce un campeggio in località -OMISSIS- e che ha presentato un'istanza di condono in corso d'esame, ha chiesto l'accesso alla pratica di condono precedentemente presentata dal privato suo dante causa. Quest'ultima, in particolare, sulla base di quanto rappresentato dal Comune nell'ambito di un'interlocuzione istruttoria con la ricorrente, risulta collegata alla sua istanza.

2 – In particolare, nel gravame la società ricorrente ha rappresentato:

- che il proprio ex rappresentante legale ha proposto il -OMISSIS- una domanda per il condono ai sensi della l.n. 47/1985 (c. d. primo condono) di alcune opere abusive realizzate nell'area adibita a campeggio;

- che la predetta istanza, corredata del pagamento dell'oblazione in un'unica soluzione, è pendente presso il Comune di Latina, non essendo stata ad oggi ancora definita;

- di aver già riscontrato alcune richieste istruttorie da parte del Comune;

- che nella nota istruttoria n. -OMISSIS-, il Comune stesso ha fatto riferimento all'esigenza di: "1) accertare la proprietà delle aree interessata dal campeggio e dalle opere; 2) aprire un procedimento di verifica della istruttoria della pratica n° -OMISSIS- a nome di -OMISSIS-";

- che il sig. -OMISSIS- risulta il cedente dell'area su cui la medesima società ha gestito l'attività di campeggio e su cui già in precedenza insistevano diverse opere a ciò preordinate;
- che, con ogni probabilità, l'istanza si riferisce alla medesima area che il sig. -OMISSIS- cedette alla società cooperativa e che, in tal caso, la ricorrente dovrebbe anche subentrare nel relativo procedimento, tenuto anche conto del sopravvenuto decesso dell'originario istante;
- che la conoscenza di tali atti è anche necessaria, tenuto conto: i) della sentenza della Corte di Appello di Roma n. -OMISSIS-, che ha ritenuto le predette opere parte di una lottizzazione abusiva e ha disposto la confisca dell'area; ii) dei gravami proposti in sede penale e amministrativa avverso i provvedimenti sfavorevoli adottati in varie sedi;
- di avere, pertanto, inoltrato via pec il -OMISSIS- al Comune un'istanza per accedere alla predetta pratica collegata;
- che il Comune, a fronte della ricezione di tale istanza, è rimasto silente per 30 giorni, per cui, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della l.n. 241/1990, il -OMISSIS- si è perfezionato il silenzio-diniego; - che neppure successivamente la predetta richiesta ha ricevuto riscontro;
- di essere, quindi, insorta avverso il silenzio-diniego formatosi sulla sua istanza.

3 – Il Comune, seppur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

4 – All'udienza camerale del 9 ottobre 2024, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è passata in decisione.

5 – Il ricorso va accolto, in quanto è fondato.

6 – Il Collegio non ha invero motivo di discostarsi da principi ormai pacifici nell'elaborazione giurisprudenziale, secondo i quali, *“ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. b) L. n. 241 del 1990, la legittimazione alla presentazione dell'istanza di accesso deve essere riconosciuta in capo ai "soggetti privati" titolari di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.*

Come precisato da questo Consiglio (cfr. Consiglio di Stato Sez. V, 02 ottobre 2019, n. 6603), tale interesse deve essere:

a) diretto, in quanto ascrivibile in capo alla sfera individuale e personale del soggetto richiedente, dovendosi, con ciò, escludere una legittimazione generale e indifferenziata;

b) concreto, in quanto specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, alla acquisizione di documenti suscettibili di produrre effetti giuridici nella sfera giuridica del richiedente, palesandosi immeritevole di tutela un'istanza finalizzata ad un "controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni" (cfr. art. 24, comma 3 L. n. 241 del 1990 cit.);

c) attuale, in quanto non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo alla attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta potenzialità, sulle personali scelte esistenziali o relazionali e sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita;

d) strumentale, avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con il documento materialmente idoneo ad veicolare le informazioni: non essendo, con ciò, tutelate iniziative, per un verso, ispirate da mero intento emulativo e, per altro verso, finalizzate alla raccolta, elaborazione o trasformazione di dati conoscitivi destrutturati e non incorporati in "documenti" (cfr. ex multis Cons. St. n. 451/2021).

Dal tenore dell'art. 24, comma 7 della l.n. 241/1990 traspare che, ai fini del bilanciamento tra diritto di accesso difensivo (preordinato all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale in senso lato) e tutela della riservatezza, secondo la previsione dell'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, trova applicazione il criterio generale della *“necessità”* ai fini della *“cura”* e della *“difesa”* di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, a condizione del riscontro della sussistenza dei surrichiamati presupposti generali dell'accesso difensivo (cfr. Ad. Plen. n. 19/2020).

Tale parametro, che afferisce al legame fra gli atti oggetto di accesso e la possibilità di una tutela giurisdizionale, va accertato sulla base di un giudizio prognostico *ex ante*, sulla base del tenore

dell'istanza ostensiva e degli elementi ivi addotti, valutando se i primi rappresentino effettivamente "mezzo utile" per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, senza giudizi sull'effettiva utilità rispetto alla tutela del bene della vita o valutazioni sul modo in cui l'istante intenda utilizzare la documentazione richiesta (cfr. *ex multis*, Cons. Stato, VI, 7 marzo 2022; id., V, 3 agosto 2021, n. 5712; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 20 marzo 2020, n. 533).

7 – Calando le precedenti coordinate ricostruttive nella fattispecie all'esame, il Collegio ritiene che dal complessivo esame della documentazione in atti emerge con sufficiente evidenza che:

- gli atti richiesti rientrano nella nozione legislativa di "*documento amministrativo*" di cui agli artt. 22, comma 1, lettera d), della l. n. 241/1990 e 1, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 445/2000 e si trovano nell'attuale disponibilità del Comune di Latina;

- sussiste in capo alla ricorrente un interesse qualificato, concreto, diretto, attuale e strumentale ad accedere alla documentazione da esso richiesta, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), e dell'art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990; e ciò tenuto conto: 1) del tenore delle allegazioni ricorsuali relative all'interesse ostensivo, che risultano corroborate dall'affermazione, compiuta nella nota comunale del -OMISSIS- (all. 5 al ricorso) e relativa alla rilevanza, ai fini della trattazione dell'istanza di condono della ricorrente, delle vicende relative a quella presentata dal sig. -OMISSIS-; 2) della sua qualità di gestore del campeggio nonché di soggetto che ha presentato un'istanza di condono e della diretta afferenza della documentazione richiesta a tale aspetto; 3) della pendenza di contenziosi in sede penale e amministrativa involgenti la regolarità edilizia dell'area, nell'ambito dei quali la conoscenza dei documenti richiesti è funzionale a garantire l'esercizio del diritto di difesa della società istante;

- l'eventuale presenza nella documentazione di dati personali di altri soggetti non è conferente, ove si consideri la prevalenza dell'accesso difensivo sulle esigenze di riservatezza sancita dall'art. 24, comma 7 della l.n. 241/1990;

- l'interesse all'accesso è poi concreto, siccome finalizzato all'acquisizione di documenti la cui disponibilità è suscettibile di rivestire sicura rilevanza nella sfera giuridica della ricorrente;

- sussiste, altresì, l'attualità dell'interesse ostensivo, in quanto l'acquisizione della documentazione richiesta è funzionale a consentire l'esercizio del diritto di difesa in giudizio della ricorrente non solo nei contenziosi pendenti ma anche rispetto alle ulteriori iniziative di tutela giudiziale o stragiudiziale, che la stessa società potrebbe decidere di intraprendere, una volta acquisiti i documenti richiesti;

- l'interesse ostensivo è, infine, strumentale: e questo sia sul piano soggettivo, essendo evidente la sua correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia sul piano oggettivo, stante la sua specifica connessione con documenti materialmente idonei a veicolare informazioni utili per l'istante.

8 – In conclusione, il ricorso va accolto, in quanto è fondato sulla base di quanto fin qui illustrato.

Per l'effetto, il Tribunale deve accertare il diritto della società ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta con l'istanza del -OMISSIS- e segnatamente al fascicolo della pratica di condono n. -OMISSIS- a nome del sig. -OMISSIS-.

Ne consegue, alla luce della normativa di cui alla l. n. 241/1990, l'ordine al Comune di Latina di consentire alla ricorrente l'accesso a tale documentazione, completa dei relativi allegati e degli eventuali provvedimenti adottati in relazione al predetto fascicolo.

L'accesso dovrà avvenire mediante estrazione di copia, con oneri di segreteria a carico del richiedente, in via cartacea o telematica, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

9 - In applicazione del criterio della soccombenza, il Comune di Latina deve, infine, essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto

dichiara l'obbligo del Comune di Latina di consentire alla parte ricorrente di prendere visione e di estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l'istanza di accesso e non ancora ostesa (documentazione individuata nel paragr. 8), nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Condanna il Comune di Latina al pagamento delle spese legali in favore della società ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad accessori come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e gli altri soggetti comunque coinvolti nella vicenda oggetto del presente contenzioso.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Massimiliano Scalise

IL PRESIDENTE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.